



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
**ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

TRA

L'Archivio Centrale dello Stato, con sede in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27, C.F. 80215390586 rappresentato dal Sovrintendente in carica Dott. Agostino Attanasio nato a Terracina (LT) il 25/03/1950 (di seguito Archivio Centrale);

E

La Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, con sede in Roma, Via Ostiense n. 106, 00154, C.F. 97041390580 rappresentato dal Presidente Dr. Ugo Adilardi nato a Roma il 10/11/1941 (di seguito Fondazione)

**PREMESSO CHE**

- L'Archivio Centrale dello Stato, Istituto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008, ha il compito di conservare gli archivi prodotti dagli organi e dagli uffici centrali dello Stato italiano nato con l'Unità;
- La Fondazione, istituita con D.P.R. 13/2/1985, opera nel campo degli audiovisivi e della multimedialità per favorire la conoscenza storica, la costruzione, la comunicazione e la trasmissione della memoria collettiva del lavoro, del movimento operaio e della vita sociale;
- Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede, al comma 1 dell'art. 118 che "il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale";

**CONSIDERATO CHE**

- con provvedimento protocollo n. 364 del 7/05/1996 emanato dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio il materiale documentario dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico è stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii;
- con lettera del 3 novembre 2012, la Fondazione ha espresso l'intendimento di depositare il proprio patrimonio filmico presso l'Archivio Centrale nell'ambito di una più ampia collaborazione riguardante la valorizzazione e la conservazione delle fonti storiche e audiovisive;
- con provvedimento del 12 dicembre 2012 prot. 1996/10.2.5/59, la Soprintendenza Archivistica per il Lazio ha espresso parere favorevole al deposito del patrimonio filmico della Fondazione presso l'Archivio Centrale, ritenendo necessario e urgente un intervento di conservazione volto a tutelare il patrimonio documentario filmico detenuto dalla Fondazione stessa, ai sensi dell'art. 43 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- con nota del 24/12/2012 prot. 5642/31.04.00 l'Archivio Centrale ha comunicato la propria disponibilità al deposito dell'archivio della Fondazione;

CA

m

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art.1 ( oggetto)**

L'Archivio Centrale e la Fondazione definiscono la presente Convenzione allo scopo di provvedere ad attività di tutela e valorizzazione delle fonti filmiche e audiovisive, con particolare riferimento alla didattica della storia e della formazione specialistica.

### **Art.2 (custodia temporanea)**

La Fondazione trasferisce il proprio patrimonio filmico in custodia temporanea presso l'Archivio Centrale, al fine di assicurarne la migliore conservazione e fruizione. Il materiale oggetto della custodia è costituito da: pellicola 16 mm, pellicole 35 mm, videonastri e nastri analogici, materiale cartaceo.

Il trasferimento del materiale avverrà sulla base di un dettagliato elenco descrittivo, memorizzato su supporto digitale. Tale elenco, firmato dalle parti e allegato alla presente Accordo, costituisce parte integrante del medesimo nonché titolo di consegna all'Archivio Centrale.

### **Art.3 (programmazione attività)**

Per dare esecuzione all'Accordo, le Parti definiscono annualmente un piano condiviso di attività nel quale verranno programmate: la digitalizzazione e pubblicazione del fondo USIS sul sito dell'Archivio Centrale; iniziative di didattica della storia mediante l'uso delle fonti audiovisive e di formazione specialistica con organizzazione di corsi e seminari; convegni e rassegne dedicati alle fonti audiovisive e altre eventuali attività.

### **Art. 4 (oneri)**

La Fondazione assume a suo carico le spese per il trasporto del materiale presso l'Archivio Centrale e la collocazione nelle scaffalature; si impegna, altresì, a digitalizzare in una nuova banca dati il patrimonio filmico contenuto nel Fondo USIS conservato presso l'Archivio Centrale ed a sostenere gli eventuali oneri, compresi quelli assicurativi.

L'Archivio Centrale assume gli oneri relativi alla custodia e alla conservazione del materiale depositato.

### **Art. 5 (revoca della custodia temporanea)**

I materiali custoditi rimangono di proprietà della Fondazione, che ha il diritto di chiedere la revoca della custodia in qualsiasi momento, garantendo l'osservanza degli obblighi posti a carico dei privati proprietari, possessori o detentori di archivi di interesse storico particolarmente importante previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dagli artt. 13 c. 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 41 c.4, 48, 63, 64, 65, 66, 67, D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

### **art. 6 (consultabilità)**

La consultabilità dei documenti custoditi presso l'Archivio Centrale dello Stato è regolata dalle norme di cui agli art.li 122 e segg. del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

### **art. 7 (prestito)**

La temporanea estrazione di documenti dall'archivio affidato in custodia, per corrispondere a richieste di prestito per mostre o altre manifestazioni culturali provenienti da altri Archivi di Stato o Istituti culturali, potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del proprietario. La Fondazione ha il diritto di chiedere la temporanea estrazione di documenti dell'archivio, ove si renda necessario, per attività di interesse istituzionale. Il materiale potrà essere trattenuto fino ad un massimo di giorni 60 dalla consegna.

### **art. 8 (durata)**

Il presente Accordo ha la validità di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta comunicata tre mesi prima della data di scadenza.

**Art. 9 (riservatezza)**


Le Parti si impegnano a garantire reciprocamente il segreto d'ufficio e il dovere della riservatezza su tutte le informazioni ricevute dall'altra parte, a non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta, e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

**Art.10 (controversie)**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente Accordo, qualora non vengano risolte in via amichevole, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Il presente Accordo viene redatto in duplice originale ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Data 24/5/2013

Fondazione Archivio Audiovisivo  
Movimento Operaio e Democratico  
Il Presidente



Archivio Centrale dello Stato  
Il Sovrintendente

